# IL VALORE DELLE LINEE GUIDA IN AMBITO GIUDIZIARIO





#### VALORE LEGALE DELLE LINEE GUIDA

RACCOMANDAZIONI DI COMPORTAMENTO CLINICO

NON POSSONO E NON DEVONO ESSERE CONSIDERATE NORME GIURIDICHE, OSSIA REGOLE DI DIRITTO POSITIVO

RIENTRANO NELLA CATEGORIA DELLE COSIDDETTE SOFT LAW, HANNO UN FORTE CARATTERE PERSUASIVO SENZA ESSERE IN ALCUN MODO COERCITIVE



#### LEGGE GELLI-BIANCO E LINEE GUIDA

 L'ART. 5 DELLA L. GELLI-BIANCO PREVEDE L'OBBLIGO IN CAPO AGLI ESERCENTI LE PROFESSIONI SANITARIE DI SEGUIRE LE RACCOMANDAZIONI INDICATE DALLE LINEE GUIDA O, IN MANCANZA DI QUESTE, L'OBBLIGO DI ATTENERSI ALLE BUONE PRATICHE CLINICO-ASSISTENZIALI.

• SALVE LE SPECIFICITÀ DEL CASO CONCRETO,



#### ART. 6 RESPONSABILITÀ PENALE DELL'ESERCENTE LA PROFESSIONE SANITARIA

INTRODUCE L'ART 590 SEXIES NEL CODICE PENALE, RELATIVO ALLA FATTISPECIE DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI PERSONALI COLPOSE COMPIUTE IN AMBITO MEDICO.

LA NUOVA NORMA PREVEDE UNA IPOTESI DI NON PUNIBILITÀ DEL MEDICO IN PRESENZA DI SPECIFICI ELEMENTI:

QUALORA L'EVENTO SI SIA VERIFICATO A CAUSA DI IMPERIZIA, LA PUNIBILITÀ È ESCLUSA QUANDO SONO RISPETTATE LE RACCOMANDAZIONI PREVISTE DALLE LINEE GUIDA COME DEFINITE E PUBBLICATE AI SENSI DI LEGGE OVVERO, IN MANCANZA DI QUESTE, LE BUONE PRATICHE CLINICO-ASSISTENZIALI, SEMPRE CHE LE RACCOMANDAZIONI PREVISTE DALLE PREDETTE LINEE RISULTINO ADEGUATE ALLE SPECIFICITÀ DEL

CASO CONCRETO •

## A COSA SERVONO LE LINEE GUIDA NEL PROCESSO PENALE

NEL PROCESSO PENALE LE LINEE GUIDA COSTITUISCONO INDICI DI PARAMETRAZIONE:

- PER L'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITÀ COLPOSA DEI MEDICI E DEI SANITARI
- PER ESCLUDERE, LADDOVE SIANO STATE RISPETATTE, LA PUNIBILITÀ IN CASO DI IMPERIZIA



#### LINEE GUIDA SOLO UN PARAMETRO

IL RISPETTO DELLE LINEE GUIDA QUINDI NON ESCLUDE LA RESPONSABILITA'

IL LORO MANCATO RISPETTO NON E' MOTIVO ASSOLUTO DI RESPONSABILITA'



### CASSAZIONE SEZ. 3 ORDINANZA N.30998/2018

LE LINEE GUIDA "NON RAPPRESENTANO UN LETTO DI PROCUSTE INSUPERABILE", MA "UN PARAMETRO DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEL MEDICO".

IL MEDICO CHE NON RISPETTA LE LINEE GUIDA, QUINDI, NON DEVE NECESSARIAMENTE ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE PER IL DANNO CAGIONATO AL PAZIENTE, IN QUANTO POSSONO ESSERCI CIRCOSTANZE NEL CASO CONCRETO CHE GIUSTIFICANO LA CONDOTTA DEL MEDICO.

NON COSTITUENDO LE LINEE-GUIDA UN PARAMETRO RIGIDO ED INSUPERABILE DI VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA DEL SANITARIO.

#### CASSAZIONE SEZ.IV SENT. N. 37617 2021

- -Ha ribadito che il formale rispetto delle linee guida vigenti non può considerarsi esaustivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del medico .
- -Le linee guida, non sono regole di cautela a carattere normativo, ma costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto.
- Il rispetto delle "linee guida" non può essere univocamente assunto quale parametro di riferimento della legittimità e di valutazione della condotta del medico; "nulla può aggiungere o togliere al diritto del malato di ottenere le prestazioni mediche **più appropriate** nè all'autonomia ed alla responsabilità del medico nella cura del paziente".
- -Non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico per l'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida

#### CASSAZIONE SEZ. IV, 21.11.23, N. 9894

CON RIGUARDO ALLA RESPONSABILITÀ DEL SANITARIO, HA RIBADITO LA CENTRALITÀ DELL'ESAME ALLA LUCE DELLE LINEE GUIDA E L'ONERE DI MOTIVAZIONE DOVENDO INDICARE:

- A) SE IL CASO CONCRETO SIA REGOLATO DA LINEE GUIDA O SE SI OSSERVINO LE BUONE PRATICHE CLINICO ASSISTENZIALI;
- B) DI QUALE FORMA DI COLPA SI TRATTI;
- C) SE E IN QUALE MISURA LA CONDOTTA DEL SANITARIO SI SIA DISCOSTATA DALLE PERTINENTI LINEE GUIDA O BUONE PRATICHE CLINICO ASSISTENZIALI.

AGGIUNGE, INOLTRE, CHE LA CHIARIFICAZIONE DELLA RELAZIONE CHE LINEE GUIDA INTRATTENGONO CON LE REGOLE CAUTELARI È DI ESTREMA IMPORTANZA.

#### QUESITO AI CONSULENTI SULLE LINEE GUIDA

VERIFICHINO SE L'INTERVENTO CHIRURGICO E LA SUCCESSIVA GESTIONE POSTOPERATORIA DELLA PAZIENTE SIANO STATI IN CONCRETO ATTUATI CORRETTAMENTE.

IN BASE ALLE REGOLE DELL'ORDINARIA DILIGENZA PROFESSIONALE TENENDO CONTO DELLA LETTERATURA MEDICO SCIENTIFICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, DELLE LINEE GUIDA E DELLE BUONE PRATICHE ACCREDITATE PRESSO LA COMUNITÀ SCIENTIFICA NAZIONALE ED INTERNAZIONALE.

SPECIFICHINO DETTAGLIATAMENTE QUALI SIANO STATE LE ATTIVITÀ NON CORRETTE E QUALI SAREBBERO STATE QUELLE ALTERNATIVE DA ESEGUIRSI.

VERIFICHINO ANCHE MEDIANTE L'INDICAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI INDICI SINTOMATICI VALEVOLI A RIVELARLE, ANCHE IN TERMINI DI ELEVATA PROBABILITÀ -L'ESISTENZA DELLE VIOLAZIONI DELLE CC.DD. "LEGES ARTIS"

### LINEE GUIDA E PRASSI INTERNE ALLE AZIENDE OSPEDALIERE

### COSA SUCCEDE SE LE PRATICHE CLINICHE, ADOTTATE E DIFFUSE NELLE AZIENDE OSPEDALIERE, DIVERGONO DAL CONTENUTO DELLE LINEE GUIDA?

La Cassazione Penale ha stabilito che la prassi ospedaliera può, al più, porsi come elemento che facilita o complica l'attività diagnostica del medico, ma non può impedirla, né ritardarla ove il medico, facendo riferimento alle leges artis, si premuri di completare analisi e le valutazioni che gli competono e che, in ogni caso, la struttura sanitaria assicura. Ciò anche se la prassi ospedaliera imponga una stretta e continuativa interlocuzione con gli altri reparti, non offrendo le agevolazioni logistiche che favorirebbero la semplificazione dei compiti. (sez. IV, 17.10.22, n. 39015)

### QUINDI QUAL'E' IL LORO VALORE

NESSUNA IMPOSIZIONE GIURIDICA, QUINDI, MA UN DOVERE ETICO CHE NON LIMITA IN ALCUN MODO LA"LIBERTÀ CLINICA"E CHE **HA LO SCOPO DI SUPPORTARE, CON METODO**, UNA DECISIONE CHE RIMARRÀ E DEVE RIMANERE, SEMPRE, FRUTTO DI UN PERCORSO CONDIVISO TRA MEDICO E PAZIENTE

#### LINEE GUIDA SICOB

LE VOSTRE LINEE GUIDA ASSUMONO GUINDI UN VALORE PARAMETRATO ANCHE ALLA FORZA DELLA LORO IMPOSIVITA'

SE LA RACCOMANDAZIONE E' DEBOLE LA VALUTAZIONE GIURIDICA LASCERA' PIU' AMPIA DISCREZIONALITA' AL GIUDICE SE LA RACCOMANDAZIONE E' FORTE LA LIBERTA' DI DISATTENDERLA SARA' LIMITATA

